



**CITTÀ di VILLORBA**

(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.**

approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 79 in data 22.12.2007

n. 27 in data 21.5.2014

**ultime modifiche in vigore dal 1° gennaio 2014**

<b>Articolo 1</b>	<b>OGGETTO</b>
-------------------	----------------

1. Il presente Regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

<b>Articolo 2</b>	<b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA</b>
-------------------	------------------------------------

1. Il Comune di Villorba stabilisce, a decorrere dall'1/1/2014, nella misura dello 0,6% la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale I.R.PE.F..

<b>Articolo 3</b>	<b>SOGLIA DI ESENZIONE</b>
-------------------	----------------------------

1. L'addizionale comunale prevista dall'art. 2 non è dovuta dai soggetti aventi un reddito complessivo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. inferiore o uguale ad € 15.000,00 annui.
2. Per i redditi superiori al suddetto limite di esenzione, l'addizionale si calcola applicando al reddito complessivo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. l'aliquota determinata con l'art. 2 del presente Regolamento.

<b>Articolo 4</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
-------------------	----------------------------

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

<b>Articolo 5</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>
-------------------	--------------------------

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Il Regolamento viene pubblicato con le modalità stabilite dalla Legge.